

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3531

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VAGHI, CASTELLI, BOTTA, MIROGLIO, TRAVERSA

Presentata il 27 febbraio 1975

Norme per la tutela e la salvaguardia dell'avifauna migrante
nell'ambito dell'attività venatoria

ONOREVOLI COLLEGHI! — La particolare situazione legislativa in materia di caccia e di protezione dell'avifauna induce a prospettare, dopo l'avvento delle regioni, la indilazionabile esigenza di una precisa normativa che, almeno in un particolare settore, possa consentire l'emanazione di disposizioni rispettose della potestà, espressamente prevista dall'articolo 117 della Costituzione, nell'ambito di una responsabile conservazione della natura.

Col termine « conservazione » non dobbiamo intendere semplicemente la conservazione immodificata delle risorse già esistenti, ma una utilizzazione di queste risorse fatta in modo tale da non distruggerle o depauperarle irreversibilmente. (Vedi Odum P.: *Principi di Ecologia* - Piccin Ed. Padova, 1973; Cockrum e MC Canlej: *Zoologia* - Piccin Ed. Padova, 1970).

Ciò premesso, la saggezza del legislatore sta proprio nel disciplinare ogni materia con equilibrata misura, adottando la norma - ove occorra - col necessario rigore alle varie e peculiari esigenze delle singole nazioni.

A questo proposito, prima di esaminare la presente proposta di legge, è opportuno prospettare un breve quadro della situazione negli altri paesi europei.

Francia. - La caccia agli uccelli migratori si pratica soprattutto nei dipartimenti meri-

dionali e l'uccellazione, attuata in Italia fino al 31 marzo 1969, è consentita in determinati dipartimenti. Sussiste poi un fiorente commercio di selvaggina morta in particolare ad Arles e in tutta la Camargue, vicino al più grande parco naturale d'Europa e a quel grande osservatorio ornitologico della Tour du Valat.

Repubblica federale tedesca. - Non sussiste una legislazione unificata in materia e, dove è permessa la caccia agli uccelli, in altre regioni è vietata. In Germania poi « centinaia di uccelli rapaci sono proprietà di privati e regolarmente sottratti alla natura ». Non è pure obbligatorio fornire la prova dell'origine degli uccelli che vengono regolarmente tenuti in voliera.

Gran Bretagna. - La legislazione del Regno Unito, secondo l'onorevole Victor Tufton Beamich, rappresentante inglese al Parlamento europeo, non è perfetta e « dovrebbe essere migliorata, specie per la cattura con le reti di uccelli destinati alla cattività in gabbia », confermando con ciò la particolare attenzione nell'allevamento e la detenzione degli uccelli silvani a fini amatoriali.

Belgio. - La cattura degli uccelli per tenerli, anche vivi, in gabbia e voliera è stata riammessa dopo il divieto del 1972 nell'am-

bito proprio di forti costumanze locali per il particolare *habitat* di questo paese.

Spagna. — Non sussiste alcuna normativa in proposito, ed è consentita la massiva cattura per fini esclusivamente commerciali di tordi, pispole, allodole, pettirossi, come risulta ormai documentato dalla continua presenza sui mercati, anche italiani, di confezioni altamente qualificate di uccelli surgelati.

Non parliamo poi dei paesi dell'Est dove la caccia alla selvaggina di passo è stata saggiamente regolamentata nei limiti delle tradizioni e delle abitudini locali.

Per quanto attiene l'Italia sussiste un divieto assoluto (legge 28 gennaio 1970, n. 17) di uccidere ogni specie di uccello catturato con reti e mai una legge è stata così scrupolosamente osservata (vedi registri generali dei procedimenti penali delle singole preture). L'uccellazione, infatti, come ancora consentita in altre nazioni, risulta vietata fin dal 1969. L'attività di studio e per fini amatoriali è attualmente pianificata, coordinata e regolamentata nel pieno rispetto della legge vigente sebbene vi sia sempre il distinguo prettamente teorico (risolto positivamente dalla costante giurisprudenza di merito) della mancata approvazione da parte del Ministero dell'agricoltura di un regolamento tipo che avrebbe evitato un'inutile proliferazione di contravvenzioni — si dice oltre mille — proprio su questo punto. E ancora di più vi saranno, se verranno presi provvedimenti settoriali e non comprensivi, sotto forma di « legge-cornice », almeno di tutta la materia attinente ad un vasto comparto dell'attività venatoria.

A tal proposito deve restare chiaramente precisato che già la legge vigente (28 gennaio 1970, n. 17) non consente più la cattura di volatili vivi con reti (e tanto meno la loro uccisione) se non per gli scopi limitatissimi, quali l'attività di studio e i fini amatoriali.

Si dice da alcuni che la situazione di fatto non corrisponderebbe a quella di diritto, nel senso che la cattura per scopi diversi da quelli consentiti continuerebbe in pratica con conseguente uccisione e commercio dei volatili. Tale « si dice » costituisce una radicale contraffazione della realtà delle cose, quale si è andata attuando dopo la legge del 1970, che ha completamente rinnovato e, in un certo senso, sovvertito la prassi di un tempo.

Per ristabilire la verità della situazione attuale occorre quindi, preliminarmente, che

si abbia a svolgere presso gli uffici giudiziari della Repubblica una apposita inchiesta (se lo si riterrà opportuno) limitatamente a quelli delle regioni o province dove l'aucupio risulta praticato per accertare quante siano state le contravvenzioni elevate a carico dei tenditori, in possesso di regolare licenza, che abbiano violato i divieti di cattura, stabiliti dalla legge ed in particolare quello di uccisione degli uccelli catturati.

Risulterà, allora, che nessuna legge venatoria è stata più scrupolosamente osservata dalla legge 28 gennaio 1970, n. 17.

Operata questa doverosa disamina della materia risulta opportuno precisare la necessità della approvazione tempestiva della presente proposta di legge che deve armonizzare tutte le disposizioni, consentendo alle Regioni di legiferare compiutamente entro i limiti conferiti dalla Costituzione.

Pertanto, non pochi tenditori sono meritevoli di continuare la loro collaborazione con il laboratorio di zoologia applicata alla caccia per l'attività di studio potendo così coordinare in forma ancor più pianificata e controllata gli inanellamenti su flussi migratori per le molteplici esigenze conseguenziali.

A questo proposito è opportuno ricordare, come confermato anche da enti protezionistici, che in Jugoslavia le stazioni di cattura sono 2.000 e i centri di osservazione 20.

Infatti, uno dei più grandi scienziati europei in materia, Jean Dorst, suole rammentare che « l'inanellamento degli uccelli non può condurre a risultati interessanti se gli sforzi non sono coordinati. Occorre organizzare catene di osservatori e di inanellatori i cui lavori simultanei permetteranno di raggiungere una veduta d'insieme del problema venatorio ».

D'altro canto si è constatato che sussiste il problema dei richiami in molte regioni, a parte il solito desiderio degli ornitofili di allevare e mantenere uccelli in voliera anche per consentire la formazione di ibridi.

A questo punto si è osservato pure che generalmente sono usate per questi fini non più di una quindicina di specie tra quelle consentite, che molte regioni hanno ulteriormente già limitato, all'articolo 38 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.

Pertanto il legislatore regionale detterà, sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, le vincolanti modalità relative alla cattura, tramite esclusivamente i Comitati provinciali della caccia che già provvedono, in via similare, per lo stanziamento di ripopolamento (articolo 35 del regio decreto 5 giugno

1939, n. 1016), consentendo così una regolamentare e pianificata cessione dei volatili e di quant'altro attinente alla materia in esame.

Quindi l'attività di cattura, per fini amatoriali, sarà consentita esclusivamente dall'ente pubblico introducendo una nuova normativa che non può più prestare il fianco a critiche che, ribadiamo fermanente, sono prive di alcuna veridicità e assolutamente infondate.

La presente proposta di legge prevede compiutamente l'esame di tutta la materia tra cui quella di consentire la libera circolazione nell'ambito regionale di queste sole specie vive con possibilità di interscambio con le altre regioni (sempreché ivi espressamente non vietate) e solo nel periodo 1° agosto - 30 aprile salvo le possibili ulteriori limitazioni in sede regionale (onde evitare ogni abuso durante il periodo della nidificazione).

È previsto inoltre un ampio divieto circa la vendita della selvaggina migratoria morta nell'ambito delle disposizioni del Consiglio internazionale della caccia e di cui alla mozione votata, a Teheran, nell'aprile 1974.

Per quanto poi attiene alla normativa relativa alla caccia in generale della selvaggina migratoria nelle riserve sembra opportuno intervenire perché vengano dettate, fin quan-

do sussisterà tale istituto, appropriate disposizioni precisando che, attualmente, non sussistono solo le riserve private così indicate agli articoli 43, 59 e 60 del regio decreto 5 giugno 1931, n. 1016 e successive modifiche ma anche quelle istituite (ad esempio, al successivo articolo 67) per esigenze locali in favore di tutti i cacciatori. Pertanto ecco la necessità di ritenere valida una più rispondente limitazione di caccia nei confronti di determinate riserve al fine di agevolare la sosta delle specie migratorie, mentre in altre è più rispondente lasciarle sotto diretta regolamentazione dell'esercizio venatorio proposto nelle singole regioni.

Non si ritiene di proporre un drastico divieto per tutta la caccia alla migratoria: basti pensare alle riserve comunali della zona Alpi (ad esempio in provincia di Imperia, Belluno, tutto il Friuli, Verona, Vicenza, ecc.) dove i cacciatori possono svolgere le tradizionali forme di caccia, o quelle lungo le lagune del litorale veneto-emiliano (riserve dello stesso tipo esistono anche altrove) dove unicamente la cura dell'ambiente è tale da apprestare un conveniente *habitat*.

Infatti il mantenimento del regime riservistico ha lo scopo di preservare le ultime zone umide, che diversamente verrebbero a mancare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le regioni e le province autonome su conforme parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna possono:

1) concedere, di volta in volta, esclusivamente per scopi di ricerca scientifica, le necessarie autorizzazioni all'esercizio dell'uccellazione, quali osservatori ornitologici;

2) accordare a zoologi e a persone ad dette ai gabinetti scientifici di zoologia permessi di catturare ed uccidere esemplari di determinate specie di selvaggina e di prendere uova, nidi e piccoli nati a scopo di studio;

3) approntare esclusivamente in collaborazione con i Comitati provinciali della caccia la cessione di determinate specie di uccelli quali richiami e per uso ornitofilo nell'ambito di precise e vincolanti direttive espressamente emanate .

ART. 2.

La selvaggina presa in una regione, in cui è libera la caccia e la cattura di cui all'articolo 1, n. 3, non può essere trasportata a scopo di commercio e a fini venatori in altra dove sia vietata a quelle determinate specie, la caccia e la cattura, sempre nei termini sopra indicati.

Sono, inoltre, sempre vietate la determinazione e il commercio della selvaggina che gode di speciale protezione e di quella presa con mezzi proibiti.

ART. 3.

Le regioni e le province autonome determinano, tenute presenti pure le tradizioni e le esigenze socio-economiche locali, i periodi di tempo tra il 1° agosto e il 30 aprile in cui è permesso il trasporto di selvaggina viva di quelle specie catturate a sensi dell'articolo 1, n. 3.

Le regioni e le province autonome, possono inoltre, istituire elenchi delle fiere e mercati, degli allevatori di selvaggina e di quanti autorizzati a detenere e comunque a cedere la selvaggina viva di cui all'articolo 1, n. 3 e possono inoltre approntare, in collaborazione con le associazioni di categoria (venatorie

e ornitofile) l'inventario obbligatorio per gli autorizzati al possesso delle specie di cui è consentita la cattura per essere ceduti quali richiami o per uso ornitofilo.

ART. 4.

È vietato il commercio, l'acquisto, la vendita, l'importazione, l'esportazione e il transito di tutta la selvaggina migratoria morta, fatta eccezione per il germano reale e per il colombaccio.

ART. 5.

Le regioni e le province autonome dello Ispettorato provinciale dell'agricoltura e sentito il Comitato provinciale della caccia, possono autorizzare la cattura dei passerì e degli storni nelle zone ove appaia indispensabile per esigenze agricole.

I mezzi di cattura rimangono in custodia del Comitato provinciale della caccia, che ne consente l'uso temporaneo sotto il proprio controllo determinando le modalità relative dell'aucupio, nonché il modo di utilizzare i passerì e gli storni così catturati.

ART. 6.

Nelle riserve di cui agli articoli 43, 59 e 60 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è permessa esclusivamente la caccia alla selvaggina migratoria di mole superiore al tordo. In tutte le altre riserve, quali quelle della zona faunistica delle Alpi (articolo 67 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni) e comunque in quelle gestite da enti pubblici, la caccia alla selvaggina migratoria viene esercitata secondo le disposizioni vigenti nelle singole regioni.

ART. 7.

I contravventori di cui agli articoli della presente legge sono puniti con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000 e, in caso di recidiva, con la revoca della licenza di caccia fino a 3 anni.

Se la contravvenzione è commessa da uno degli agenti di vigilanza o da chi esercita il commercio della selvaggina, ove si tratti di violazione di norme riguardanti il commercio stesso, è punita con l'arresto fino a 2 mesi o con l'ammenda da lire 40.000 a lire 400.000.

ART. 8.

Sono abrogate tutte le norme del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche in contrasto con la presente legge.

Le autorizzazioni rilasciate a sensi dell'articolo 27 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modifiche rimangono valide fino ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.